

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

ROMA

RICORSO

PER: il sig. **VINCENZO TIGNOLA** (C.F.TGNVCNN83C07I483Z) rapp.to e difeso, come da procura alle liti in calce, dall'avv. Antonio Parisi (PRSNTN75B27F939F), presso il quale elegge domicilio, anche digitale, in Napoli alla via Carducci n. 37 ed all'indirizzo p.e.c. avv.antoniparisi@pec.giuffre.it;

CONTRO: il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE** (80185250588) e l'**UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI ROMA** (80190390585), in persona rispettivamente del Ministro e del Direttore *p.t.*, dom.ti e rapp.ti *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato;

AVVERSO E PER L'ANNULLAMENTO,

PREVIA EMANAZIONE DI IDONEE MISURA CAUTELARI

a) della graduatoria provinciale di supplenza per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22 per la classe di insegnamento A-21 (GEOGRAFIA), inerente le scuole secondarie di secondo grado, presso l'ambito territoriale di Roma, pubblicata in data 02/09/2020 sul sito *web* dell'U.S.P. di Roma. nella parte in cui colloca il ricorrente alla posizione n. 168 con un punteggio complessivo pari a n. 51 punti, derivante dall'erronea attribuzione di soli 12 punti per la valutazione

del titolo di accesso posseduto, ovverosia della Laurea Magistrale in Amministrazione & Legislazione d'impresa conseguita presso l'Università degli studi di Napoli "Parthenope" in data 28/04/2015 con la votazione di 108/110, derivante dall'omesso computo di ulteriori 16 punti in riferimento al voto di laurea conseguito per il medesimo titolo, come previsto dalla Tab. A.1. allegata O.M. n. 60 del 10/07/2020;

b) di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché ignoto, che incida sfavorevolmente nella posizione giuridica soggettiva del ricorrente;

PER L'ACCERTAMENTO

- del diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto per la valutazione del titolo di accesso posseduto, ovverosia della Laurea Magistrale in Amministrazione & Legislazione d'impresa conseguita presso l'Università degli studi di Napoli "Parthenope" in data 28/04/2015 con la votazione di 108/110, il punteggio complessivo di n. 28 punti derivante dall'attribuzione di:

- n. 12 punti per il possesso del titolo di accesso alla specifica classe di concorso richiesta (A21 GEOGRAFIA);

- ulteriori n. 16 punti derivanti da 0,50 punti per ogni voto pari o superiore a 77/110, talché a fronte della votazione di laurea conseguita pari a 108/110, in applicazione della Tab. A.1. allegata O.M. n. 60 del 10/07/2020 ne consegue che per ognuno dei 32 punti risultati da 77/110 a 108/110 deve essere riconosciuto al ricorrente un punto pari a 0,50 ($32 \times 0,50$);

- del diritto del ricorrente a vedersi collocato nella graduatoria provinciale di supplenza per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22 per la classe di insegnamento A-21 (GEOGRAFIA) inerente alle scuole secondarie di secondo grado, presso l'ambito territoriale di Roma, pubblicata in data 02/09/2020 sul sito *web* dell'U.S.P. di Roma con un punteggio complessivo pari a n. 67 punti, in virtù dell'accertamento richiesto al punto *supra*, e dunque del diritto una collocazione nella medesima tra le posizioni nn. 109, 110 e 111.

FATTO

1. Il Ministero dell'Istruzione con decreto del Capo Dipartimento n. 858 del 21/07/2020 ai fini della costituzione, in prima applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) finalizzate al conferimento degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno, e del personale educativo, nonché delle correlate graduatorie di istituto, avviava le procedure di inoltro telematico delle istanze, così come disciplinato dall'ordinanza del Ministro dell'Istruzione del 10 luglio 2020 n. 60, a partire dal 22/07/2020 sino alle ore 23.59 del 06/08/2020.

2. Per quanto d'interesse all'art. 8 comma 1 dell'O.M. n. 60/2020, rubricato *“valutazione dei titoli”*, veniva previsto che *“gli aspiranti all'inserimento nelle GPS di prima e seconda fascia sono graduati, sulla base del possesso dei titoli di cui agli allegati A, parte integrante della presente ordinanza, come di seguito determinati: [...]*

d) seconda fascia secondaria di primo e secondo grado, allegato A/4" ed in particolare al successivo comma 2 si stabiliva che "ogni titolo può essere dichiarato una sola volta per ciascuna GPS" sicché, come stabilito dall'ulteriore comma n. 4 dell'articolo in parola *"il computo dei punteggi corrispondenti ai titoli dichiarati"* sarebbe stato *"proposto dal sistema informatico"*.

3. La tabella di cui all'allegato A/4, predisposta per la valutazione dei titoli per la formazione delle graduatorie provinciali di II fascia per le supplenze del personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado, per l'inserimento nelle quali il ricorrente presentava istanza in data 29/07/2020, al par. A.1. disponeva inequivocabilmente che sarebbero stati attribuiti n. 12 punti per il possesso del *"titolo di studio che costituisce titolo di accesso alla specifica classe di concorso secondo la normativa vigente o titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto equipollente sulla base della normativa vigente"* **nonché "più 0,50 punti per ogni voto pari o superiore a 77/110"** ove solo nel caso in cui "nel titolo non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici o laddove il titolo di accesso sia costituito dal possesso di una qualifica o titoli professionali, purché congiunto a un titolo di studio" sarebbero stati attribuiti solo n. 12 punti.

4. Il ricorrente è in possesso della Laurea Magistrale in Amministrazione & Legislazione d'impresa conseguita presso l'Università degli studi di Napoli "Parthenope" in data 28/04/2015 con la votazione di 108/110 talché, in virtù della stessa e visto il possesso degli ulteriori requisiti richiesti dalla *lex specialis*,

in data 29/07/2020 con la domanda registrata al n. prot. m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.1315238.29-07-2020, richiedeva l'inserimento nella graduatoria provinciale di supplenza per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22 per le classi di insegnamento A-45 (ECONOMIA AZIENDALE), A-47 (SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE) e A-21 (GEOGRAFIA) per le scuole secondarie di secondo grado, presso l'ambito territoriale di Roma.

Il titolo in suo possesso, come indicato dal comma 2 dell'art. 8 dell'O.M. n. 60/2020, veniva indicato dal ricorrente *"una sola volta per ciascuna GPS"* richiesta e tuttavia, la piattaforma predisposta dal Ministero, come desumibile da copia della domanda versata in atti, se permetteva la completa indicazione del titolo in parola per le classi di insegnamento A-45 (ECONOMIA AZIENDALE) e A-47 (SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE), per l'ulteriore classe richiesta A-21 (GEOGRAFIA) non permetteva al ricorrente di indicare il voto di laurea conseguito pari a 108/110.

5. In tal modo, atteso che, a mente del comma n. 4 dell'articolo 8 dell'O.M. n. 60/2020 *"il computo dei punteggi corrispondenti ai titoli dichiarati"* sarebbe stato *"proposto dal sistema informatico"*, a causa dell'erronea predisposizione della modulistica della piattaforma, il ricorrente si vedeva attribuiti per le classi di insegnamento richieste i seguenti punteggi:

CLASSE	PUNTEGGIO TITOLO DI ACCESSO	PUNTEGGIO ULTERIORI TITOLI VALUTABILI	PUNTEGGIO TITOLI DI SERVIZIO	PUNTEGGIO TOTALE
A 45 (Economia Aziendale)	28	9	60	97
A 47 (Scienze Matematiche Applicate)	28	9	30	67
A 21 (Geografia)	12	9	30	51

A dispetto di quanto previsto dal par. A.1. dell'allegato A.4., in ragione della modulistica presente sulla piattaforma predisposta dal Ministero, il dott. Tignola si è visto ingiustamente negare l'attribuzione di "più 0,50 punti per ogni voto pari o superiore a 77/110" in relazione alla classe d'insegnamento classe A-21 (GEOGRAFIA) di talché, anziché vedersi riconoscere un punteggio pari a n. 28 punti per il titolo di accesso risultante da n. 12 punti + $(0.50 \times 32) = 16$ punti, come d'altronde correttamente riconosciuti per le classi d'insegnamento A-45

(ECONOMIA AZIENDALE) e A-47 (SCIENZE MATEMATICHE

APPLICATE), gli sono stati illegittimamente attribuiti solo n. 12 punti per il possesso del titolo in parola per un punteggio complessivo pari a n. 51 punti, in virtù del quale per la classe di insegnamento A-21 (GEOGRAFIA) è stato illegittimamente collocato alla posizione n. 168 della GPS in parola.

6. Avvedutosi dell'erronea attribuzione del punteggio per la classe di insegnamento A-21 (GEOGRAFIA), il ricorrente presentava a mezzo p.e.c. in data 07/09/2020 un'istanza d'autotutela all'Amministrazione illustrando l'errore di computo dei titoli in cui la piattaforma era incorsa a causa dell'erronea formattazione dei moduli della stessa e ciò *a fortiori* considerando che – trattandosi del medesimo titolo d'accesso – il voto di laurea conseguito pari a 108/110 era chiaramente desumibile dal complesso della domanda richiedendo, pertanto, l'attribuzione *“per la classe di concorso GEOGRAFIA (A21) il punteggio spettante di 16 punti nei termini sopra illustrati”* [...] *conteggiando i 28 punti relativi al titolo di accesso - in 67 punti complessivi “ provvedendo per l'effetto alla corretta collocazione in graduatoria “con espressa avvertenza che, decorso inutilmente il termini di 15 giorni dalla ricezione della presente, impugnerà la graduatoria medesima dinanzi al TAR Lazio in quanto illegittima e lesiva dei propri interessi”.*

7. Nonostante la manifesta illegittimità del proprio operato, tuttavia, l'Amministrazione non provvedeva in alcun modo alla rettifica della graduatoria richiesta.

In virtù dell'alto numero di partecipanti alla procedura in discorso, in data 20/10/2020, il ricorrente tramite il proprio procuratore presentava a mezzo p.e.c. istanza di accesso agli atti volta a conseguire *"visione ed ottenere copia dei recapiti, completi di residenza anagrafica, di tutti i concorrenti collocatisi tra la posizione n. 167 e la posizione n. 109"* ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio nel ricorso in parola, ad oggi non esitata dalle Amministrazioni.

8. Alla stregua di quanto rappresentato, si impone l'annullamento *in parte qua* della graduatoria provinciale di supplenza per gli anni scolastici 2020/21 e 2021/22 per la classe di insegnamento A-21 (GEOGRAFIA) relativamente alle scuole secondarie di secondo grado, presso l'ambito territoriale di Roma, pubblicata in data 02/09/2020 sul sito *web* dell'U.S.P. di Roma nella parte in cui colloca illegittimamente il ricorrente alla posizione n. 168 con un punteggio complessivo pari a n. 51,00 punti con contestuale accertamento del diritto del ricorrente a vedersi riconoscere per il predetto titolo il maggior punteggio di n. 28 punti, ottenendo così un punteggio complessivo pari a n. 67 punti con conseguente collocamento del ricorrente tra le posizioni nn. 109, 110 e 111 della graduatoria in parola per la classe di insegnamento A-21 (GEOGRAFIA) per i seguenti

MOTIVI

VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS DI CUI ALL'ORDINANZA MINISTERIALE N. 60/2020 – VIOLAZIONE E FALSA

**APPLICAZIONE DELL'ARTT. 1 E 2 L. N. 241/90 – VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COST. – VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO
DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE E FALSA
APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON AGGRAVAMENTO DEL
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO – ECCESSO DI POTERE –
SVIAMENTO – ILLOGICITA' MANIFESTA – MANIFESTA INGIUSTIZIA –
CONTRADDITTORIETA' – IRRAGIONEVOLEZZA – ALTRI PROFILI.**

Per quanto d'interesse occorre rammentare che all'art. 8 comma 1 della *lex specialis* ovverosia dell'O.M. n. 60/2020, rubricato “*valutazione dei titoli*”, l'Amministrazione ha previsto che “*gli aspiranti all'inserimento nelle GPS di prima e seconda fascia sono graduati, sulla base del possesso dei titoli di cui agli allegati* A, *parte integrante della presente ordinanza, come di seguito determinati: [...] d) seconda fascia secondaria di primo e secondo grado, allegato A/4*” ed in particolare, al successivo comma 2, stabiliva che “*ogni titolo può essere dichiarato una sola volta per ciascuna GPS*” nonché come *ex* comma n. 4 dell'articolo in parola “*il computo dei punteggi corrispondenti ai titoli dichiarati*” sarebbe stato “*proposto dal sistema informatico*”.

Ancora è opportuno considerare, altresì, che, ai sensi dell'art. 7 comma 1 della *lex specialis*, i concorrenti potevano presentare “*istanza di inserimento, a pena di esclusione, in un'unica provincia, per una o più delle GPS per le quali abbiano i requisiti previsti*” ove, al comma 2 del medesimo articolo si chiariva che “*gli*

aspiranti presentano istanza di inserimento unicamente in modalità telematica [...] le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione” sicché il ricorrente non avrebbe potuto far altro che procedere all’indicazione di tutto quanto richiesto dalla modulistica, senza alcuna possibilità di fornire indicazioni “ultronee” ovvero non previste dai moduli della piattaforma informatica prescelta dall’Amministrazione.

Ebbene, com’è agilmente desumibile dalla documentazione versata in atti se per le classi di concorso A-45 (ECONOMIA AZIENDALE) e A-47 (SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE) la piattaforma ha permesso al ricorrente di inserire, oltre che all’indicazione del titolo d’accesso in suo possesso, la votazione ottenuta per il suo conseguimento – permettendo in tal modo che il sistema computasse correttamente ed automaticamente *ex art. 8 comma 4 O.M. 60/2020* il corrispondente punteggio – irragionevolmente ciò non è stato consentito per la classe di concorso A-21 (GEOGRAFIA) ove il sistema permetteva solo di indicare, oltre al titolo aggiunto *post lauream* di natura integrativa per accedere all’insegnamento disciplinare, il relativo titolo d’accesso e non già anche la votazione con cui lo stesso è stato conseguito.

In tal modo, l’Amministrazione ha erroneamente applicato al ricorrente per la classe di concorso A-21 (GEOGRAFIA) quanto previsto dall’All. A.4., par. A.1. che per il **solo nel caso in cui** “nel titolo non sia indicato il punteggio ovvero il giudizio finale non sia quantificabile in termini numerici o laddove il titolo di accesso

sia costituito dal possesso di una qualifica o titoli professionali, purché congiunto a un titolo di studio” dispone l’attribuzione di solo n. 12 punti.

Invero, considerando il disposto del citato art. 7 comma 1 dell’O.M. n. 60/2020 e, vieppiù, tenuto conto come la tabella di cui all’allegato A/4, al par. A.1. dispone inequivocabilmente l’attribuzione di n. 12 punti per il possesso del *“titolo di studio che costituisce titolo di accesso alla specifica classe di concorso secondo la normativa vigente o titolo di studio conseguito all’estero riconosciuto equipollente sulla base della normativa vigente”* e di *“più 0,50 punti per ogni voto pari o superiore a 77/110”* – correttamente computati per le classi di concorso A-45 (ECONOMIA AZIENDALE) e A-47 (SCIENZE MATEMATICHE APPLICATE) – è palese il macroscopico errore di attribuzione del punteggio in cui è incorsa l’Amministrazione scolastica per la classe di concorso A-21 (GEOGRAFIA) *a fortiori* considerando che, data la configurazione del sistema, il ricorrente non avrebbe potuto “forzare” l’inserimento del voto di laurea nella relativa schermata.

Alla stregua del citato par. A.1. dell’All. A/4, anche per la classe di concorso A-21 (GEOGRAFIA), il titolo abilitante posseduto dal ricorrente avrebbe dovuto ottenere una valutazione complessiva pari a 28 punti derivanti da n. 12 punti computati per il suo possesso *“più 0,50 punti per ogni voto pari o superiore a 77/110”*, sicché per ognuno dei 32 punti risultati da 77/110 a 108/110 sarebbero dovuti essere riconosciuti ulteriori 16 punti ($32 \times 0,50 = 16$).

La correttezza della ricostruzione prospettata appare non revocabile in dubbio ove si consideri che la fattispecie in esame impone il distinguo tra il rispetto degli obblighi di natura sostanziale a carico dei concorrenti ed i c.d. obblighi formali di dichiarazione, analogamente a quanto rilevato dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con la sentenza del 02/05/2019 n. C-309/18 in relazione all'applicazione del c.d. soccorso istruttorio in caso di non indicazione specifica dei costi di manodopera nell'offerta economica.

Nel caso l'Alta Corte ha chiarito che *“se le disposizioni della gara d'appalto non consentono agli offerenti di indicare i costi in questione nelle loro offerte economiche, i principi di trasparenza e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi non ostano alla possibilità di consentire agli offerenti di sanare la loro situazione e di ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa nazionale in materia entro un termine stabilito dall'amministrazione aggiudicatrice”* e, dunque, - *mutatis mutandis* - se il modulo fornito dalla S.A. in fase di presentazione dell'offerta economica non dispone fisicamente dello spazio adatto a indicare separatamente i costi della manodopera si potrà ricorrere al soccorso istruttorio entro un termine predisposto dall'amministrazione stessa.

Ebbene, il ricorrente, lungi dall'incorrere in un'omissione e/o un errore materiale, non aveva alcuna possibilità di inserire nel relativo modulo la votazione di laurea per la classe di concorso A-21 (GEOGRAFIA), come invece ha potuto fare per le classi A-45 e A-47 sicché, anche alla luce dei principi di trasparenza, buon andamento dell'azione amministrativa, tutela del legittimo

affidamento e del principio di non aggravamento del procedimento amministrativo, vista l'ottemperanza da parte del ricorrente di tutti gli oneri dichiarativi posti a suo carico dalla *lex specialis*, è evidente l'illegittimità perpetrata ai suoi danni dall'Amministrazione nella valutazione del punteggio del titolo d'accesso, avuto altresì riguardo alla circostanza che gli uffici agevolmente potevano desumere dal contesto della domanda il voto di laurea conseguito, operando, senza alcuno sforzo interpretativo o attività manipolativa, unicamente una banale operazione aritmetica per assegnargli il punteggio spettante *secundum legem*.

Valga evidenziare che, visti i criteri di computo del punteggio cui l'Amministrazione si è autovincolata con la *lex specialis*, l'illegittima attività di valutazione in discorso, lungi dal ricadere sotto l'egida della c.d. discrezionalità amministrativa, è invero frutto d'attività vincolata che, pertanto, è senz'altro pienamente sindacabile da Codesto Ecc.mo Collegio.

Le Amministrazioni resistenti, inoltre, edotte della paradossale situazione del ricorrente che nell'ambito della medesima procedura si è visto valutare irrazionalmente ed immotivatamente in maniera diversa il medesimo titolo, non ha riscontrato in alcun modo l'istanza di autotutela presentata dallo stesso a mezzo PEC in data 07/09/2020, in tal modo svilendo ancora di più tanto le norme che la stessa si è vincolata ad applicare tramite la *lex specialis* quanto i succitati principi dell'azione amministrativa che valorizzano la partecipazione

procedimentale e la dialettica tra cittadino e Pubblica Amministrazione anche al fine di emendare il non corretto esercizio del potere.

È, invero, pacifico come il voto di laurea risultasse *aliunde* rispetto alla schermata per la classe di concorso in discorso, cosicché l'Amministrazione alla luce del principio di conservazione degli atti giuridici, di economicità dell'azione amministrativa ed in particolare del divieto di aggravamento del procedimento (Consiglio di Stato sez. IV, 01/07/2013, n.3542) era indubbiamente tenuta ad assegnare il punteggio correlato alla votazione conseguita per il titolo d'accesso abilitante, *a fortiori* vista l'istanza di autotutela del ricorrente presentata il 07/09/2020 con conseguente illegittimità della gravata graduatoria *in parte qua*.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si chiede che le Amministrazioni evocate in giudizio depositino l'atto impugnato e tutti gli atti, anche istruttori ed endoprocedimentali, sulla cui base lo stesso è stato emanato; in mancanza, se ne disponga l'acquisizione con ordinanza *ex art. 63 c.p.a.*

SULL'ISTANZA CAUTELARE

Sussistono entrambi i presupposti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

Il *fumus* emerge *ictu oculi* dalla suesposta prospettazione in fatto ed in diritto, tenuto conto dell'evidenza del voto di laurea dal complesso della domanda e già valutato per le altre classi di concorso.

Il *periculum in mora* è rintracciabile nel fatto che, ove codesto Ecc.mo Collegio non provveda a porre rimedio all'errore di calcolo del punteggio dovuto in cui è incorsa l'Amministrazione, ogni giorno il ricorrente perde la *chance* di stipulare un contratto di lavoro con gli istituti scolastici che attingono personale dalla GPS in parola, poiché è stato illegittimamente collocato per la classe di concorso A-21(GEOGRAFIA) alla posizione n. 168 con un punteggio pari a 51, anziché tra le posizioni nn. 109, 110 e 111 con un punteggio pari a 67 sicché, a fronte dell'erroneo mancato computo del titolo di laurea conseguito per la classe di concorso A-21, il ricorrente è costretto a vedersi preferiti concorrenti che, *de facto*, hanno ottenuto un punteggio inferiore.

P.Q.M.

si conclude per l'accoglimento del ricorso, dovendosi, per l'effetto, provvedere ad annullare l'impugnata graduatoria *in parte qua*, previa emanazione delle idonee misure cautelari, con conseguente adozione delle misure idonee ad assicurare l'attuazione dell'emananda pronuncia ex art. 34, comma 1, lett. e), del C.P.A ai fini del corretto inserimento del ricorrente in graduatoria.

Conseguenze di legge, anche in ordine al carico delle spese di lite.

Ai fini del contributo unificato di cui al Testo unico sulle spese di giustizia, trattandosi di giudizio in materia di concorso per l'accesso a pubblico impiego, si dichiara che l'importo dovuto è pari ad euro 325,00.

Salvo Juribus

(avv. Antonio Parisi)